

### **Titolo**

Violazioni in materia gestionale ed economica - forza maggiore - nozione - difficoltà di una prestazione monetaria - non esclude la responsabilità per inadempimento

#### **Descrizione**

La forza maggiore (artt. 1218 e 1256 cod. civ. e art. 45 cod. pen) è indicata dalla dottrina (i predetti codici non ne forniscono definizione) come quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente volto al suo superamento; insomma una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. Purché, s'intende, il sorgere dell'impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere. Quindi, la semplice difficoltà di una prestazione monetaria, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore. È ovvio che, nel caso di obbligazione pecuniaria, il debitore non potrebbe mai invocare la distruzione della res (atteso che nulla è più fungibile del denaro), ma dovrebbe, appunto, dimostrare che, in presenza di una causa esterna, imprevista e imprevedibile e nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione è "divenuta" impossibile (CFA, SS.UU., n. 90/CFA/2022-2023; n. 89/CFA/2019-2020; n. 88/CFA/2019-2020). Per forza maggiore deve intendersi unavis maior cui resisti non potest e quindi un evento originato dalla natura o da un fatto che non può essere preveduto o, anche se preveduto, non può essere impedito, precludendo così di esplicare quella ordinaria diligenza che sarebbe sufficiente per adequarsi al precetto violato (CFA, Sez. II, n. 119/2017-2018). (Nel caso di specie è stato ritenuto che non possono integrare la causa di forza maggiore, ai fini del mancato versamento entro il termine previsto delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, la mancata utilizzabilità del proprio campo di gioco per le partite casalinghe, ancorché determinata da specifiche ordinanze sindacali emanate a tutela della pubblica e privata incolumità consequenti a danneggiamenti derivati da fatti e/o comportamenti non imputabili alla società e ai suoi tesserati o tifosi, ma dai comportamenti dei tifosi della squadra ospiti e i dedotti mancati incassi da essa derivanti, anche sotto il profilo del venir meno dei contratti di sponsorizzazione pubblicitaria).

# **Stagione Sportiva**

2023-2024

#### Numero

n. 109/CFA/2023-2024/C

#### **Presidente**

Torsello

## Relatore

Saltelli

#### Riferimenti normativi

art. 33, comma 4, C.G.S.; art. 85, lett. c), par. V, N.O.I.F.; artt. 1218 e 1256 CC; art. 45 CP

## **Provvedimenti**

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0109 CFA del 23 aprile 2024 (Taranto Football Club 1927; sig. Salvatore Alfonso)